SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

8ª COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1963

(71ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » **(2316)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 697, 705
BOSI 701
CARELLI 700, 702, 704, 705
DESANA, *relatore* 697, 703, 705
GALLI 705

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Bosi, Carelli, De Giovine, Desana, Ferrari, Galli, Granzotto Basso, Masciale, Menghi, Merlin, Milillo, Militerni, Pajetta, Ristori e Sereni.

M I L I L L O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » (2316) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che, sul disegno di legge in esame, la Commissione finanze e tesoro ha dichiarato di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

D E S A N A , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2316 concernente la « disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi » è stato approvato alla Camera dei deputati nella seduta del 31 ottobre 1962 ed è stato trasmesso dal Presi-

dente della Camera alla Presidenza del Senato il 30 novembre 1962.

Nella relazione illustrativa del provvedimento, il proponente Ministro dell'agricoltura afferma (vedi documento n. 1892 della Camera dei deputati) che le disposizioni finora in vigore e regolanti la preparazione e la vendita dei mangimi sono contenute negli articoli 8 e 9 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e negli articoli 41 e 42 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali disposizioni si limitano a disciplinare il commercio dei mangimi composti, dei panelli e delle farine di estrazione di semi oleosi ed obbligano sostanzialmente i produttori ad indicare, oltre la denominazione del prodotto, il titolo in sostanze nutritive nonchè, per quanto riguarda i mangimi composti, le materie prime impiegate nella loro preparazione.

Non sono quindi presi in considerazione i mangimi semplici macinati per i quali le adulterazioni sono possibili, come pure le variazioni nell'intrinseco valore alimentare.

D'altra parte, afferma ancora il Ministro dell'agricoltura, anche per gli stessi mangimi composti le norme in vigore non sono sufficienti ad assicurare la genuinità del prodotto in quanto le garanzie richieste riguardano il contenuto in principi nutritivi, prescindendo dalla presenza di quelle sostanze che, influendo negativamente sulla digeribilità dei mangimi, ne deprimono il valore alimentare.

Il disegno di legge al nostro esame è stato quindi predisposto per ovviare agli inconvenienti finora ricordati e per colmare una evidente lacuna della vigente legislazione: la mancanza di una precisa disciplina della preparazione e della vendita di sali minerali, composti vitaminici, antibiotici e similari, prodotti tutti di cui va continuamente crescendo il consumo e che oggi vengono commerciati senza alcuna garanzia di origine e di qualità.

Una organica e rigorosa disciplina della delicata materia era dunque necessaria.

Il disegno di legge è suddiviso nel Capo 1 « Definizione e nomenclatura »; Capo 2 « Autorizzazioni ed importazioni »; Capo 3 « Commercio dei mangimi »; Capo 4 « Vigilanza e sanzioni »; Capo 5 « Norme finali e transitorie ».

Sul piano generale un'osservazione che riteniamo di dover fare è quella relativa, anche in questa materia, alla necessità di armonizzare, nell'ambito della Comunità economica europea, le varie discipline nel campo della produzione e del commercio dei mangimi. E non è questo facile problema da risolvere non tanto — come hanno di recente affermato alcuni autorevoli tecnici del settore — per la complessità della materia da definirsi sul piano giuridico e neanche per la dinamica del settore in continua evoluzione, quanto per la difficoltà di garantire gli allevatori sul piano della qualità e della genuinità dei mangimi composti e dei vari preparati da loro acquistati.

L'importanza delle provvidenze al nostro esame è data anche dai seguenti dati relativi alle produzioni dei mangimi composti nei Paesi della Comunità europea, nel 1961: 9 milioni di quintali in Italia, 18,4 milioni nel Belgio-Lussemburgo, 38,5 milioni in Germania, 25,5 milioni in Francia e 46 milioni di quintali in Olanda. Da ciò la necessità di disporre di efficaci norme di legge sul piano interno e su quello internazionale per tutelare la salute del bestiame e di conseguenza la salute dell'uomo.

Sappiamo che a livello europeo sono stati fatti e sono in corso studi comparativi tra i vari Paesi e numerose sono state le riunioni tra le categorie professionali.

La Francia ha posto attualmente allo studio il problema della protezione od autorizzazione all'impiego di preparati oggi non consentiti e quello di una chiara distinzione tra mangimi e prodotti veterinari. La Germania, dopo la legge del 22 dicembre 1926 e la conseguente ordinanza del 21 luglio 1927 sul commercio dei mangimi, dispone di un'altra legge approvata il 24 novembre 1951 per i mangimi semplici, composti e miscugli destinati all'alimentazione del bestiame; ma anch'essa ha in corso di elaborazione nuove disposizioni legislative. In Olanda, in Belgio e in Lussemburgo sono pure allo studio nuove disposizioni, perfezionamenti e ten-

tativi per una nuova regolamentazione comune.

È dunque necessario che nell'attuale legislatura in Italia si approvino le proposte al nostro esame affinchè il nostro Paese possa disporre di una delle migliori regolamentazioni tra tutti i Paesi della Comunità economica europea.

Per quanto attiene all'illustrazione dei principali articoli del provvedimento, il relatore si rimette alla relazione del Governo presentata nello stampato n. 1892 della Camera dei deputati, e per quanto riguarda il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento e qui trasmesso, il relatore ne raccomanda l'accoglimento e l'approvazione salvo che per un punto, intorno al quale ritiene di dover richiamare la cortese attenzione dei colleghi e relativamente al quale propone una modificazione.

Si tratta della lettera *d*) dell'articolo 14, con la quale è stato posto l'obbligo di indicare in etichetta la percentuale dei vari componenti di un mangime composto, espressa in peso.

Per assicurare l'osservanza di tale obbligo è necessario poter accertare analiticamente l'esattezza quantitativa dei singoli mangimi semplici componenti la miscela.

Al riguardo illustri studiosi sono stati consultati ed hanno dichiarato che la predetta indagine risulta praticamente impossibile per cui la norma, in definitiva, finirebbe con il favorire possibili frodi in danno degli agricoltori i quali sarebbero facilmente tratti in inganno da inesatte ed incontrollabili indicazioni intorno ai quantitativi dei vari mangimi semplici impiegati nelle miscele. Aggiungasi che il reale valore nutritivo dei mangimi composti è dato, meglio che dalla indicazione dei singoli componenti, dai dati analitici riguardanti il loro contenuto in proteine, grassi, eccetera.

A conforto di quanto abbiamo ora esposto possiamo anche presentare una comunicazione ufficiale del Ministero della sanità che, in data 15 dicembre 1962, attraverso il Sottosegretario di Stato, Natale Santero, ci ha comunicato testualmente: « L'Istituto superiore di sanità ha dato alla Direzione generale per i servizi veterinari, che l'ha fatto suo, il seguente parere: " Per un mangime composto è di facile determinazione la composizione chimica centesimale espressa in principi nutritivi immediati. È teoricamente possibile, ma di lunga ed indaginosa realizzazione, la ricerca qualitativa dei singoli mangimi semplici costituenti il mangime composto; non è possibile però, con le attuali tecniche analitiche, eseguire la determinazione quantitativa dei predetti mangimi semplici. Pertanto — continua l'onorevole Sottosegretario — alla lettera *d*) dell'articolo 14 bisognerebbe sostituire alle parole " nonchè la loro quantità percentuale espressa in peso " le altre " in ordine decrescente di quantità " ».

Pertanto al relatore sembra che effettivamente il testo della predetta lettera *d*) debba essere modificato, in analogia a quanto previsto dalla recente legge sanitaria (30 aprile 1962) per i prodotti destinati all'alimentazione umana, nel modo seguente: « *d*) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela elencati in ordine decrescente di quantità presente ».

Per tutto il resto, come s'è detto, null'altro si ritiene sostanzialmente di modificare.

Il rinvio alla Camera dei deputati del provvedimento non ne ritarderà certamente di molto la definitiva approvazione poichè riteniamo che la fondata giustificazione all'emendamento che proponiamo sarà accolta dagli onorevoli deputati.

Concludiamo questa nostra relazione con l'augurio che la nuova disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi sia di notevole giovamento alla difesa e alla valorizzazione della nostra zootecnia. È un settore questo che richiede grandi cure, forse maggiori di quelle occorrenti ad altri settori della nostra produzione agricola, per l'evidente necessità di non giungere al Mercato comune in condizioni di grande inferiorità rispetto agli altri Paesi.

Con l'approvazione del provvedimento in questione, d'altra parte, il Senato compie un altro passo avanti nel perfezionamento degli strumenti legislativi in materia di frodi, sofisticazioni e adulterazioni. Siamo sicuri quindi che i nostri modesti richiami sa-

ranno bene accetti da tutti i colleghi particolarmente sensibili ed impegnati nella continua difesa della nostra economia agricola.

C A R E L L I . Senza dubbio la relazione del collega Desana è da considerarsi completa. Mi sia però consentito avanzare qualche considerazione di carattere amministrativo, organizzativo e biologico.

Per quanto riguarda il campo amministrativo, pur non pretendendo di inserire varianti nel quadro delle disposizioni al nostro esame col proporre degli emendamenti, debbo fare un'osservazione di ordine democratico. È evidente che per abituare i nostri operatori economici a svolgere un'attività veramente responsabile, noi dovremmo far sì che tale attività fosse improntata ad un maggiore spirito democratico. Finora, al contrario, in tutti i provvedimenti da noi esaminati, concernenti ambiti provinciali e quindi decentrati, si è sempre fatto capo al prefetto; ed io, con tutto il rispetto per le funzioni svolte da questo organo dello Stato, ritengo che esso non sia l'elemento più idoneo a determinare orientamenti ed a stabilire principi economici. Non bisogna infatti confondere il funzionarismo con la suddetta facoltà di stabilire indirizzi economici di carattere politico.

Per questa ragione desidero raccomandare che, in futuro, nell'elaborare i disegni di legge, si tenga conto dell'esigenza da me prospettata; e che quindi, qualora sia necessario rilasciare autorizzazioni e via dicendo, tali funzioni vengano affidate, anzichè ai prefetti, alle Camere di commercio, le quali, come organismi democratici in cui sono rappresentate tutte le categorie degli operatori economici, sono certamente le più qualificate a determinare gli indirizzi da seguire e gli scopi da raggiungere nel quadro dell'economia, oltre che provinciale, regionale, nazionale e, oramai, anche internazionale.

Come dicevo, non proporrò emendamenti in materia per non ritardare l'approvazione del provvedimento, la cui urgenza è nota. La mia osservazione è unicamente ispirata alla speranza che, in un prosieguo di tempo, determinate libertà nel settore economico vengano meglio salvaguardate; e ciò non potrà avvenire se non limitando al massimo la tendenza al funzionarismo, funzionarismo che — non consapevolmente, forse, ma per sua natura — ha un'azione rallentatrice dovuta a quella prudenza nell'interpretazione delle leggi che rappresenta una sua caratteristica. La burocrazia tende, cioè, ad interpretare la legge in senso restrittivo; mentre noi riterremmo opportuno che avvenisse il contrario.

Per quanto riguarda il punto di vista organizzativo, desidero subito ricordare gli interessanti dati fornitici dal relatore. Nel 1961, egli ha affermato, l'Italia ha prodotto 9 milioni di quintali di mangimi composti, contro i 18,4 milioni del Belgio-Lussemburgo, i 38,5 milioni della Germania, i 25,5 milioni della Francia ed i 46 milioni di quintali dell'Olanda. Questo per rimanere nell'ambito della Comunità europea.

Ora, evidentemente, quanto sopra dovrebbe spingerci ad operare più efficacemente. Una volta l'azienda era organizzata su un piano di autarchia, dovendo soddisfare solo ai bisogni del mercato interno. Attualmente, invece, si tratta di produrre su un piano di collegamento esterno, per un mercato ben più vasto, il che porta alla necessità di una industrializzazione dell'azienda anche nel settore oggi in questione; industrializzazione che rappresenta un elemento determinante perchè si possa raggiungere una produzione adeguata. Naturalmente, se un'azienda vorrà trasformarsi dal punto di vista industriale — e questo è il concetto che bisogna assolutamente affermare nel quadro futuro delle trasformazioni delle attività agrarie — dovrà farlo in un quadro generale di complementarietà. Dobbiamo quindi spingere gli operatori italiani ad iniziative in questo senso, per ottenere una maggiore produzione di mangimi composti nell'interesse, oltre che dell'economia interna delle loro aziende, dell'economia provinciale, regionale e nazionale.

Debbo ancora osservare, a questo proposito, che l'articolo 7 del provvedimento sancisce l'obbligo, per gli stabilimenti che intendano produrre a scopo di vendita integratori per mangimi, di avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'albo.

Ora questo è, a mio avviso, assolutamente insufficiente, in quanto ritengo che, oltre alla collaborazione di farmacisti, le aziende in questione abbiano bisogno della collaborazione di tecnici, cioè di chimici e di laureati in agraria, competenti appunto in chimica agraria e in zootecnia; tanto è vero che attualmente i nostri stabilimenti mangimistici sono per la maggior parte diretti dai suddetti laureati in agraria.

Abbiamo pertanto, assieme al collega Bosi, deciso di proporre un emendamento al secondo comma dell'articolo 7, tendente ad aggiungere, dopo le parole « debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia » le altre « in scienze agrarie o in chimica (pura o industriale) ».

Per quanto riguarda il punto di vista biologico osservo che noi oggi stiamo elaborando un provvedimento il quale stabilisce determinati indirizzi chimici, mentre molte volte abbiamo osservato che ciò non può avvenire in questa sede, ove la discussione non deve coinvolgere argomenti troppo particolareggiati di carattere tecnico ma deve al contrario mantenersi su di un piano generale.

È evidente che quando iniziamo, in una norma di legge, a parlare di protidi grezzi, lipidi grezzi, fibra grezza, estrattivi inazotati, dobbiamo anzitutto chiarire di cosa si tratti. A mio avviso sarebbe comunque bastato dire che l'industriale è obbligato ad attenersi, per le componenti biologiche dei mangimi da lui prodotti, ai metodi della scienza alimentare attualmente in atto. Ciò anche perchè i protidi, cioè le proteine, ad esempio, elementi cui è affidata la conservazione della vita, sono in numero indefinito, ognuna con una sua funzione specifica per ogni tipo di tessuto, per cui parlare di « protidi grezzi » non significa assolutamente nulla; sarebbe quindi già sufficiente indicare la composizione del mangime indicando globalmente il quantitativo di azoto in esso presente, in modo da permettere la valutazione dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo delle proteine nel mangime stesso contenute.

Anche su questo punto concordo dunque con il relatore, e sono senz'altro favorevole all'emendamento da lui proposto all'articolo 14.

Vorrei ora, per concludere, pregare l'onorevole Presidente di fare il possibile perchè l'approvazione definitiva del provvedimento abbia luogo al più presto, essendo indispensabile che esso entri quanto prima in vigore, ai fini di quella lotta contro le frodi alimentari che continuamente affermiamo di voler condurre e, a questo proposito, desidero rammentare ancora la necessità di adoperarsi affinchè la proposta di legge concernente la lotta contro le frodi nel settore vinicolo — da noi approvata e da lungo tempo giacente presso l'altro ramo del Parlamento — sia finalmente approvata anche in quella sede. Sembra che questo non sia finora avvenuto in quanto esisterebbe un contrasto tra un certo decreto del Presidente della Repubblica ed il testo suddetto; ma mi pare non si tratti di una valida ragione. Un atteggiamento di questo genere equivale piuttosto ad un « insabbiamento », il che non è bello. Il nostro Presidente, come dicevo, dovrebbe pertanto far presente nel modo che riterrà più opportuno all'onorevole Presidente della Camera la situazione; poichè l'aver stabilito le denominazioni di origine dei vini è nulla se non si approvano le sanzioni contro le frodi: il quadro deve essere completo in tutti i suoi aspetti.

B O S I . Sono senz'altro d'accordo sull'utilità del provvedimento in esame, perchè per troppo tempo le frodi a danno degli agricoltori nella vendita dei mangimi composti sono state per dir così all'ordine del giorno. Lo sono del resto ancora oggi, ragion per cui è effettivamente necessario affrontare la questione e risolverla.

Mi auguro però che l'applicazione del provvedimento stesso sia effettuata in modo adeguato, senza dar luogo agli scandali che si sono verificati non infrequentemente in altri settori. Il disegno di legge — a parte la giusta osservazione del collega Carelli sulle funzioni attribuite al Prefetto, il quale deve curare la trascrizione delle licenze concesse su di un apposito registro, e noi tutti sappiamo cosa significhi questo dal punto di vista procedurale — lascia real-

mente troppe facoltà alla burocrazia. Si sono dati casi, in questi ultimi tempi, che richiederebbero un sollecito intervento del Parlamento; casi provocati dalla doppia figura di certi pubblici dipendenti i quali, mentre da un lato sono controllori, dall'altro sono, assieme alle loro famiglie ed alle loro conoscenze, controllati. Ora è evidente che il settore oggi in questione può prestarsi particolarmente a situazioni di questo genere, in quanto gli esperti i quali dovranno attendere all'applicazione della legge verranno scelti dai Ministeri della sanità e dell'agricoltura, e, d'altro canto, le industrie per la fabbricazione dei mangimi composti godranno della possibilità di ulteriori notevoli sviluppi; ragion per cui le probabilità di interferenze sono tutt'altro che trascurabili.

Vi è poi un'altra questione di capitale importanza. È noto l'allarme destato nell'opinione pubblica, recentemente, dalla notizia della possibilità che determinati prodotti somministrati per varie ragioni agli animali possano avere conseguenze quanto mai dannose non solo sul bestiame medesimo ma sugli uomini che ne utilizzino le carni; però nel disegno di legge non vi è nulla che risponda al suddetto stato di allarme! Ora a me pare che l'argomento non possa essere trascurato, e che richieda da parte nostra precise indicazioni.

Evidentemente non basta indicare la composizione dei mangimi. Anche gli antibiotici, ammessi dal provvedimento, hanno avuto, da quanto risulta, conseguenze notevoli su chi si è nutrito delle carni degli animali con essi alimentati; senza contare gli effetti economici derivanti da crescite ed ingrassamenti rapidissimi del bestiame, in quanto le carni prodotte da determinati trattamenti, quando pervengono alla rivendita non sono certo più, sia nell'apparenza, sia nella sostanza, quelle che erano una volta.

Noi non possiamo quindi esser sicuri dell'innocuità di tali additivi; e non possiamo pertanto correre rischi. In altri Paesi la legislazione in materia è molto severa; negli Stati Uniti determinati antibiotici sono assolutamente vietati, ed altri limitati in modo tale da ridurne l'uso al minimo, e non prima che sia stata condotta ogni sorta di esperimenti e di prove. Noi, invece, non abbiamo, come dicevo, tale esperienza; ci limitiamo a fidarci di quanto ci viene asserito dagli impiegati dei Ministeri o dagli industriali, i quali, avendo già introdotto nella fabbricazione dei mangimi l'uso degli antibiotici, hanno una visione della questione tutta particolare. Infatti, una volta riusciti a persuadere gli allevatori del fatto che il loro bestiame, nutrito con un determinato mangime, rende di più sul mercato, essi hanno raggiunto logicamente il loro scopo.

Ma cosa accade, poi, quando le carni di quel bestiame arrivano al consumatore? Sono stati fatti in Italia esperimenti sulle conseguenze di questa alimentazione? A me non risulta.

Suggerirei dunque, nel dubbio, di eliminare dal provvedimento qualsiasi allusione agli antibiotici, rimandando ogni statuizione in proposito a quando i suddetti esperimenti saranno stati ampiamente condotti; poichè non possiamo oggi addossarci responsabilità così pesanti.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal collega Carelli, cui mi sono associato, ritengo che esso sia necessario per evitare preclusioni controproducenti. È difatti accaduto recentemente in un altro settore che una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 7 ha impedito la collaborazione e la consulenza di professori universitari, solo perchè in quella legge erano nominati non so più quali tecnici. Noi abbiamo scuole di prim'ordine, da cui escono esperti in chimica pura o industriale i quali sono in grado di offrire un validissimo contributo agli stabilimenti mangimistici, sia negli uffici, sia nei laboratori. Sarebbe un grave errore quello di porre in qualche modo un ostacolo a che questo avvenga.

C A R E L L I . Vorrei far notare al collega che nel provvedimento non si parla in maniera specifica di antibiotici, bensì di integratori. Ora gli integratori non sono solo gli antibiotici, ma anche altri elementi catalizzatori, composti organici ed enzimi. Bisognerebbe quindi, semmai, ammettere gli integratori con la sola esclusione esplicita degli antibiotici.

D E S A N A , *relatore*. Ringrazio i colleghi Carelli e Bosi per i loro interventi, nei quali hanno toccato aspetti molto importanti della materia oggi al nostro esame.

Il senatore Carelli ha iniziato con un'osservazione che credo ci abbia trovato tutti concordi. Anche se, nei confronti dell'agricoltura, le nostre ansie di decentramento vanno ottenendo qualche soddisfazione, in quanto le prospettive in questo senso prendono sempre più corpo, bisogna veramente osservare che questo persistere nel demandare a funzionari, senza ulteriori discussioni, la competenza soprattutto in fatto di autorizzazioni, non è certo un guardare al futuro, bensì un permanere in una situazione troppo spesso deplorata.

Ad ogni modo questa è un'osservazione d'indole generale, la quale non entra nel merito del disegno di legge nè dà luogo a proposte di emendamento.

Sono anche d'accordo nell'auspicare l'industrializzazione delle nostre aziende mangimistiche, in vista soprattutto della necessità di evitare che tra dieci anni, quando il M.E.C. sarà completamente realizzato, l'Italia debba trovarsi in una posizione di netta inferiorità rispetto agli altri Paesi.

Parimenti concordo con la raccomandazione avanzata dal collega; raccomandazione che va apparentemente al di là dell'ambito in cui dovremmo rimanere con la discussione odierna, ma che in realtà è pertinente, abbracciando tutto il contenuto di quell'azione che proprio il Senato ha a suo tempo impostato per la repressione delle frodi alimentari.

In effetti, alcuni colleghi della Camera mi hanno già fatto osservare, a seguito di mie rimostranze sul fatto che la discussione del disegno di legge concernente le frodi nel settore vitivinicolo viene così a lungo rimandata, che non debbono esistere interferenze tra i due rami del Parlamento e che ciascuna delle due Camere deve essere lasciata libera di agire come ritiene più opportuno. Io credo però che non sia consentito a noi parlamentari rifugiarci in una specie di spirito di corpo; poichè bisogna non dimenticare che stiamo a rappresentare tutto il popolo italiano.

D'altronde i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento debbono anche tener presente che, ad esempio, per il provvedimento oggi in discussione molti di noi hanno rinunciato a proporre emendamenti al testo in quella sede approvato, — ed io stesso mi sono limitato allo stretto necessario — proprio per evitare un ritardo nell'approvazione del provvedimento stesso. Naturalmente qualche modifica si è resa necessaria, poichè una volta approvato un testo di una certa importanza da una delle due Camere, l'opinione pubblica fa pervenire attraverso la stampa le sue osservazioni, che possono anche indurre ad una certa meditazione; specie quando ad esprimere il loro parere sono illustri studiosi e professori universitari. In tal modo è possibile fare nuove constatazioni, ed è a volte necessario procedere, come dicevo, a qualche modifica all'operato dell'altra Camera. Comunque ritengo che l'esempio di sollecitudine da noi dato, in questa ed in altre occasioni, possa indurre i colleghi deputati a fare altrettanto per quanto riguarda il provvedimento da noi approvato sulle frodi nel settore vinicolo. Se poi vi saranno da parte loro modifiche, noi siamo dispostissimi ad esaminarle ed eventualmente, accettarle. Ma non lasciamo passare l'attuale legislatura senza aver compiuto alcunchè di positivo a favore del settore enologico; altrimenti noi del Senato saremo costretti a provocare, nell'opinione pubblica, una discriminazione poco simpatica nei confronti dei nostri colleghi deputati.

Mi associo pertanto all'invito rivolto dal senatore Carelli al nostro Presidente, perchè il nostro pensiero pervenga all'onorevole Presidente della Camera.

Quanto all'emendamento all'articolo 7, dichiaro, come relatore, di accettarlo per le stesse considerazioni che hanno spinto gli onorevoli colleghi a presentarlo.

Il collega Bosi ha poi, per quanto riguarda le eccessive facoltà attribuite in determinati campi alla burocrazia, espresso, sia pure in forma diversa, le stesse riserve del senatore Carelli, cui io ho già dichiarato di aderire. Desidero ricordare ancora una volta che le provincie, per l'articolo 62 del de-

creto presidenziale del 1955, possono avere nel settore in questione determinate competenze; ragione per cui, una volta approvato il provvedimento, potremo sollecitare le amministrazioni provinciali ad entrare nel vivo della questione del controllo. Livorno ha già preso iniziative di questo genere; Alessandria si accinge a farlo, e sembra che anche le prefetture incomincino ad entrare nel nuovo ordine di idee. Da parte nostra potremo inoltre suggerire che la burocrazia non venga lasciata isolata nel fare e disfare in questa materia.

Per quanto riguarda la questione degli antibiotici, desidero anzitutto leggere quanto è scritto a questo proposito nella relazione ministeriale:

« I mangimi semplici, poi, per la loro diversa origine che può individuarsi sia nel regno vegetale che nel regno animale, vengono distinti in mangimi semplici di origine vegetale e mangimi semplici di origine animale.

Accanto a queste due specie di mangimi semplici si distinguono due sottospecie e cioè: quelli allo stato naturale, freschi o conservati, e quelli che derivano da prodotti naturali previamente sottoposti a particolari processi di lavorazione industriale.

Stabilito cosa debba intendersi per mangimi si passa poi alla definizione degli integratori per mangimi; di quei prodotti, cioè, che, aggiunti in relativamente modeste proporzioni a mangimi semplici o composti, servono ad accrescerne il valore nutritivo o a stimolare determinate funzioni produttive e energetiche degli animali.

Come è indicato dalla loro stessa denominazione, gli " integratori " hanno una funzione aggiuntiva — anche se importante — a quella principale del mangime, operando pure come correttori delle varie deficienze alimentari riscontrabili nei mangimi stessi. Da quanto detto deriva inoltre che, nei riguardi dei volumi proporzionali, quello dell'integratore rappresenta sempre una piccola frazione del volume del mangime base che viene integrato.

Giova, poi, osservare che, nella definizione degli integratori (e quindi anche dei mangimi integrati) si è considerata la necessità di chiarire che per tali preparati debba essere indicata la composizione analitica: e che in essi le vitamine, gli antibiotici, od i sali minerali di elementi oligodinamici non debbano mai trovarsi allo stato puro, in modo che non possano eventualmente essere destinati ad uso farmaceutico ».

Quindi, le particolari situazioni cui si riferiva il senatore Bosi, derivanti dall'impiego di certi antibiotici come integratori nei mangimi, non sono state prese in considerazione; ci si è limitati a fare un elenco delle componenti che potevano essere ammesse, ai fini di dettare una disciplina completa.

Io non sono a conoscenza di quella parte della legislazione degli Stati Uniti concernente questa materia; mi sono preoccupato essenzialmente di quanto accade in Europa, dove l'area dedicata agli allevamenti del bestiame è molto più limitata e l'uso degli integratori più richiesto, essendo la resa unitaria alla base dell'economia delle aziende. Debbo comunque pregare il collega Bosi di voler soprassedere alla sua presa di posizione, anche se questa è fondata mancando effettivamente nel nostro Paese una sperimentazione adeguata. Infatti l'incertezza in materia vale sia a favore che a sfavore della sua tesi, perchè il dubbio stesso che le sperimentazioni possano « forse » dare un esito contrario all'uso degli antibiotici deve farci andare cauti nell'eliminare ciò che altre nazioni europee non hanno ritenuto opportuno eliminare. In caso contrario potremmo trovarci in una situazione di svantaggio rispetto a loro, e, senza alcun motivo. Senza contare che una modifica di tanto rilievo al provvedimento susciterebbe chissà quali e quante discussioni, con grave pregiudizio per la rapida approvazione del disegno di legge da tutti auspicata.

Noi dovremmo quindi lasciare il testo invariato su questo punto, sollecitando però gli istituti specializzati a fare la sperimentazione. Mi rimetto ad ogni modo alle decisioni dei colleghi.

C A R E L L I . L'onorevole relatore ha mirabilmente risposto alle nostre osservazioni. Concordando con quanto da lui affer-

mato sull'impossibilità di stabilire in questa sede l'esclusione dagli integratori di alcuni antibiotici, e ritenendo d'altronde in parte esatte le osservazioni del collega Bosi, presento il seguente ordine del giorno:

« L'8ª Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, invita il Governo a stabilire l'esclusione dell'uso di tutti gli integratori per i quali non sia accertata l'innocuità sanitaria ».

D E S A N A , *relatore*. Dichiaro di accettare tale ordine del giorno.

G A L L I . Desidero osservare che l'ammissione fatta nell'articolo 24 dell'uso del cloruro di sodio per i mangimi è in netto contrasto con quanto prescritto per il contenuto d'acqua, che non deve superare il 13 per cento.

Sono infatti note le proprietà idroscopiche del cloruro di sodio, ragion per cui ammettere la sua presenza significa ammettere l'aggiunta incontrollata di acqua nei mangimi, con conseguente possibilità di frodi in commercio. Ritengo pertanto che il riferimento ad esso vada soppresso.

D E S A N A , *relatore*. Ma l'articolo 14 si limita ad indicare le tolleranze in percentuale, senza prescrivere l'uso di nulla.

C A R E L L I . L'uso del cloruro di sodio nei mangimi, come l'uso della lolla, è consigliato ai fini di una migliore conservazione dei mangimi stessi. Non vorrei che eliminandolo si venisse a turbare il procedimento tecnico di preparazione e di conservazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

CAPO I.

DEFINIZIONI E NOMENCLATURA

Art. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonchè chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i princìpi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Ai fini della presente legge la denominazione di « panello » è riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose.

Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, è obbligatoria la denominazione di « panello macinato ».

Le denominazioni di « panello in scaglie » e di « expeller » si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici.

La denominazione di « farina di estrazione » è riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie.

Le denominazioni di « panello macinato », « panello in scaglia », « expeller » e « farina di estrazione », devono essere sempre seguìte dalla indicazione della materia prima da cui derivano.

Le denominazioni di « crusca », « cruschello », « tritello », « farinaccio », « farinetta », sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso.

Nei sottoprodotti di cui al comma precedente, è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili, normalmente contenuti nel cereale sottoposto a macinazione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini della presente legge la denominazione di « gemma di riso » è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

La denominazione di « pula vergine » è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee.

La denominazione di « puletta di riso » è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

La denominazione di « farinaccio » di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonchè da grani di riso finemente triturati.

È ammesso il commercio della pula di riso in genere, purchè i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca.

(*È approvato*).

CAPO II.

AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI

Art. 4.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici di origine animale » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto dela provincia che la concede, a tem-

po indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

C A R E L L I . Vorrei far notare che la dizione « ispettore agrario provinciale », usata nel primo comma, non è esatta. Bisognerebbe dire « ispettore provinciale dell'agricoltura ».

P R E S I D E N T E . L'osservazione del senatore Carelli è giusta. Pertanto, se non si fanno osservazioni, le parole « ispettore agrario provinciale » si intendono sostituite con le altre « ispettore provinciale dell'agricoltura », sia per l'articolo in esame, sia — in sede di coordinamento — per i successivi articoli 5, 6 e 7.

Poichè nessuno si oppone, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con la modifica formale testè apportatavi.

(*È approvato*).

Art. 5.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertameno da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 6.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici integrati » o « mangimi composti integrati » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione dei « mangimi composti integrati» siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

(*È approvato*).

Art. 7.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia iscritto all'Albo.

Ricordo che i senatori Carelli e Bosi hanno proposto un emendamento tendente ad aggiungere nel secondo comma, dopo le parole « di un laureato in farmacia », le altre « , in scienze agrarie o in chimica (pura o industriale) ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanità che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo seguente, che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e ne stabilisce le percentuali massime e minime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori che abbiano ottenuta la registrazione ai sensi dei commi precedenti.

(*È approvato*).

Art. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

due rappresentanti degli allevatori.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro della sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfemati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potrà prescindersi dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale purchè i prodotti siano avviati direttamente dalle Dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanità per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi.

(*È approvato*).

CAPO III.

COMMERCIO DEI MANGIMI

Art. 11.

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali:

a) quantità di acqua;

b) protidi grezzi;

c) lipidi grezzi (estratto etereo);

d) fibra grezza (metodo Weende);

e) ceneri;

f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da *b*) ad *f*) devono essere espressi su sostanza secca.

(*È approvato*).

Art. 12.

Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, escluso il melasso, nonchè per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa particolare denominazione, deve essere indicato, il solo contenuto percentuale di acqua.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero e da miscele dei due tipi.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui ala lettera *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente articolo, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per le carrube frantumate è richiesta la dichiarazione del solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'articolo 11.

Per la farina di erba medica è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in beta carotene, riferito a sostanza secca.

(*È approvato*).

Art. 13.

Per la « gemma di riso » devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca.

Per la « pula di riso » dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per la « puletta di riso » ed il « farinaccio di riso » dovranno essere indicati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.

Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.

(*È approvato*).

Art. 14.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la sede dello stabilimento;

c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela, nonchè la loro quantità percentuale espressa in peso;

e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

Ricordo che il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, lettera *d*), le parole « nonchè la loro quantità percentuale espressa in peso » con le altre « elencati in ordine decrescente di quantità presente ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 15.

Gli integratori devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebile, oltre la denominazione ed il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o importatrice, anche:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per chilogrammo di integratore;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8.

(*È approvato*).

Art. 16.

Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonchè la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato;

c) una breve istruzione sull'uso con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazioni con il tempo.

È vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.

(*È approvato*).

Art. 17.

È vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;

b) che contengano sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari.

È comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera *b*) nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantità contenute nei sacchi o imballaggi originari.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto dal venditore all'acquirente o risultare nelle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei mangimi, deve risultare la esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita in imballaggi (sacchi, casse, barattoli e simili), le dichiarazioni o indicazioni di cui sopra devono essere apposte sugli imballaggi stessi, oppure su cartellini assicurati agli imballaggi da sigilli, in modo chiaro leggibile ed indebile. Gli imballaggi devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice.

I mangimi composti, i mangimi integrati e gli integratori devono essere sempre posti in commercio in imballaggi.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascun tipo di mangime composto e di mangime integrato.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano venduti alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i mangimi e gli integratori che si trovano in magazzino di vendita all'ingrosso o al minuto.

(*È approvato*).

Art. 19.

La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per l'allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge.

L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanità, che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorità sanitaria del paese d'origine della merce.

(*È approvato*).

CAPO IV.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.

(*È approvato*).

Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

(*È approvato*).

Art. 22.

Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

(*È approvato*).

Art. 23.

In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione dell'attività, e di proporre la revoca della autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.

In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge, dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale.

(*È approvato*).

Art. 24.

Sui valori dei contenuti analitici da dichiararsi ai sensi della presente legge sono ammesse le seguenti tolleranze:

acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. In ogni caso, il contenuto massimo di acqua nel mangime non deve superare il 13 per cento;

protidi: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per cento di protidi la tolleranza in meno è ridotta al 5 per cento;

ceneri: 10 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

lipidi: 20 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati fino ad un contenuto del 5 per cento; 20 per cento in più e 10 per cento in meno oltre il 5 per cento di contenuto;

fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

zuccheri: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

vitamine: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

antibiotici: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

macroelementi minerali: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

microelementi minerali: 10 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto di acqua, fibra grezza, silice, cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

(*È approvato*).

Art. 25.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

(*È approvato*).

CAPO V.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(*È approvato*).

Art. 27.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di mangimi semplici di origine animale, di mangimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purchè presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 28.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno, di cui è stata data lettura, presentato dal senatore Carelli. Esso è sottoscritto anche dai senatori Bosi, Merlin e Pajetta ed è accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, di cui do lettura nel testo coordinato:

CAPO I.

DEFINIZIONI E NOMENCLATURA

Art. 1.

Ai fini della presente legge sono considerati mangimi per l'alimentazione degli animali allevati i prodotti alimentari di origine vegetale, animale e minerale, nonchè chimico-industriale, isolati o tra loro convenientemente mescolati.

Sono « mangimi semplici di origine vegetale » i singoli prodotti vegetali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi semplici di origine animale » i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i sottoprodotti delle comuni lavorazioni industriali dei medesimi.

Sono « mangimi composti » le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici.

Sono « integratori per mangimi » le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido non costituente fonte apprezzabile di sostanze nutritive in relazione alle dosi di impiego, singolarmente o associati tra di essi: vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e destinati ad essere aggiunti ai mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo oppure di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e del commercio, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, stabilisce con proprio decreto quali siano i princìpi attivi di cui al comma precedente che sono consentiti nella preparazione degli integratori e le dosi minime e massime di ciascuno di essi in considerazione dell'impiego a cui sono destinati gli integratori medesimi nella alimentazione delle varie specie animali.

Sono « mangimi semplici integrati » e « mangimi composti integrati » le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici e composti uno o più integratori.

Sono « mangimi composti concentrati » i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici.

Il termine « nucleo » è riservato al mangime composto integrato concentrato.

Nella preparazione dei mangimi composti e dei mangimi integrati possono essere impiegati singoli prodotti chimico-industriali e di origine minerale idonei all'alimentazione degli animali allevati.

Non sono ammesse per i mangimi qualificazioni diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

Art. 2.

Ai fini della presente legge la denominazione di « panello » è riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, dei frutti e di altre materie oleose.

Quando i panelli sono posti in vendita sotto forma di farina, è obbligatoria la denominazione di « panello macinato ».

Le denominazioni di « panello in scaglie » e di « expeller » si equivalgono e sono riservate ai residui della spremitura dei semi, dei frutti e di altre materie oleose, eseguita con speciali mezzi meccanici.

La denominazione di « farina di estrazione » è riservata alle farine di semi, frutti e materie oleose trattati con solventi chimici, anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, di torte o di scaglie.

Le denominazioni di « panello macinato », « panello in scaglia », « expeller » e « farina di estrazione », devono essere sempre seguìte dalla indicazione della materia prima da cui derivano.

Le denominazioni di « crusca », « cruschello », « tritello », « farinaccio », « farinetta », sono riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso.

Nei sottoprodotti di cui al comma precedente, è tollerata la presenza di parti di semi estranei commestibili, normalmente contenuti nel cereale sottoposto a macinazione.

Art. 3.

Ai fini della presente legge la denominazione di « gemma di riso » è riservata al sottoprodotto della lavorazione del risone, costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

La denominazione di « pula vergine » è riservata al sottoprodotto costituito dal pericarpo polverizzato della cariosside svestita e da piccole quantità di sostanze amidacee.

La denominazione di « puletta di riso » è riservata al prodotto intermedio fra la lolla e la pula, costituito da pula e da frantumi di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

La denominazione di « farinaccio » di riso è riservata al sottoprodotto costituito da sostanza farinosa biancastra formata, oltre che dai tegumenti più esterni della cariosside, da cellule aleuroniche ed in maggior misura dalle cellule endodermiche nonchè da grani di riso finemente triturati.

È ammesso il commercio della pula di riso in genere, purchè i suoi contenuti percentuali di fibra grezza, di ceneri e di silice non superino rispettivamente il 14 per cento, il 13 per cento, ed il 2,50 per cento riferiti a sostanza secca.

CAPO II.

AUTORIZZAZIONI ED IMPORTAZIONI

Art. 4.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici di origine animale » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede, a tempo indeterminato, previo accertamento, da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore agrario provinciale e di un funzionario della Camera di commercio industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare, o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 5.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Art. 5.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi composti » deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità.

Ove nella produzione dei mangimi composti siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita « mangimi semplici integrati » o « mangimi composti integrati » deve chiedere l'autorizzazione al Ministero dell'industria e del commercio, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e della sanità, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione dei « mangimi composti integrati » siano impiegati « mangimi semplici di origine animale » questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 7.

Chiunque intende produrre a scopo di vendita integratori per mangimi deve chiedere l'autorizzazione al Ministero della sanità che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e commercio, previo accertamento da parte di una Commissione provinciale, composta del medico provinciale, del veterinario provinciale, dell'ispettore provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della Camera dei commercio, industria e agricoltura, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario. Gli stabilimenti che intendono produrre a scopo di vendita integratori per mangimi ai sensi del presente articolo debbono avvalersi dell'opera di un laureato in farmacia o in scienze agrarie o in chimica o in medicina veterinaria, iscritto all'Albo.

Art. 8.

Per la vendita di ogni singolo integratore, sia di fabbricazione nazionale che di importazione, deve essere richiesta la registrazione al Ministero della sanità che la concede di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministero dell'industria e commercio, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo seguente, che accerta la corrispondenza dell'integratore alle caratteristiche previste nell'articolo 1.

Il decreto di registrazione riporta la composizione dell'integratore e ne stabilisce le percentuali massime e minime di impiego in rapporto alle specie animali per cui viene preparato.

Il decreto di registrazione è soggetto alla tassa di concessione governativa di lire 10.000 da pagarsi in modo ordinario.

Il Ministero della sanità ogni anno pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco degli integratori che abbiano ottenuta la registrazione ai sensi dei commi precedenti.

Art. 9.

Presso il Ministero della sanità è istituita una Commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze, appartenente al Laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli Istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli Istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle Organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

due rappresentanti degli allevatori.

La Commissione di cui sopra è nominata dal Ministro della sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La Commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle Amministrazioni interessate.

Art. 10.

Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione dei prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.

Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove sono espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.

Fermo restando l'obbligo di indicare i componenti, per gli integratori ed i mangimi integrati di importazione potrà prescindersi dalla prescrizione concernente l'uso della lingua italiana e l'indicazione dei pesi con il sistema metrico decimale purchè i prodotti siano avviati direttamente dalle Dogane alle fabbriche di mangimi composti, di mangimi integrati o di integratori per essere ivi utilizzati.

È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.

Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici debbono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, composti ed integrati, al Ministero della sanità per gli integratori ed al Ministero delle finanze in tutti i casi.

CAPO III.

COMMERCIO DEI MANGIMI

Art. 11.

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi semplici, deve dichiarare, oltre la denominazione della merce, la ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice e la sede dello stabilimento, i seguenti contenuti analitici percentuali:

a) quantità di acqua;
b) protidi grezzi;
c) lipidi grezzi (estratto etereo);
d) fibra grezza (metodo Weende);
e) ceneri;
f) estrattivi inazotati.

I dati di cui alle lettere da *b*) ad *f*) devono essere espressi su sostanza secca.

Art. 12.

Per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse, venduti allo stato naturale, non macinati o frantumati, per i residui provenienti dalla produzione dello zucchero, escluso il melasso, nonchè per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, venduti allo stato naturale, non è richiesta la dichiarazione dei dati analitici di cui al precedente articolo.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione della birra, se gli stessi non sono posti in commercio sotto una diversa, particolare denominazione deve essere indicato il solo contenuto percentuale di acqua.

Per il lievito deve essere soltanto indicato il contenuto percentuale di protidi grezzi, riferito a sostanza secca.

Per i cruscami deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i contenuti percentuali in fibra grezza e ceneri riferiti a sostanza secca.

Per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero e da miscela dei due tipi.

Per le farine di origine animale, oltre i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), dell'articolo 11, è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza.

Per le farine di pesce, oltre i dati analitici richiesti dal precedente articolo, deve essere indicato il contenuto percentuale di cloruro di sodio, riferito a sostanza secca.

Per i melassi deve essere solo dichiarato se provenienti da canna da zucchero o da altri prodotti diversi dalla bietola e la percentuale di zuccheri totali espressa su sostanza secca.

Per le carrube frantumate è richiesta la dichiarazione del solo contenuto zuccherino, espresso in zuccheri totali, riferito a sostanza secca.

Per i residui essiccati ottenuti dalla fabbricazione dell'amido debbono essere indicati tutti i contenuti analitici percentuali di cui all'articolo 11.

Per la farina di erba medica è richiesta anche la dichiarazione del contenuto in beta carotene, riferito a sostanza secca.

Art. 13.

Per la « gemma di riso » devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca.

Per la « pula di riso » dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per la « puletta di riso » ed il « farinaccio di riso » dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca.

Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.

Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.

Art. 14.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio mangimi composti, deve specificatamente dichiarare, oltre i contenuti percentuali indicati nell'articolo 11:

a) il nome o ragione sociale della ditta produttrice o confezionatrice;

b) la sede dello stabilimento;

c) la data e il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 5;

d) l'indicazione dei mangimi semplici componenti la miscela elencati in ordine decrescente di quantità presente;

e) le singole specie animali e le relative categorie a cui le stesse miscele di mangimi sono destinate.

Per i mangimi composti concentrati devono essere indicate le dosi d'impiego e gli ingredienti da aggiungere per la loro utilizzazione.

Per le miscele alla cui composizione concorrano i sottoprodotti del riso, deve essere anche dichiarato il contenuto percentuale in silice totale riferito alla sostanza secca.

Art. 15.

Gli integratori devono essere posti in commercio in confezioni sulle quali devono essere riportate in modo indelebile, oltre la denominazione ed il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o importatrice, anche:

a) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per chilogrammo di integratore;

b) una breve istruzione sull'uso del prodotto con l'indicazione delle dosi di somministrazione;

c) la data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo;

d) la data ed il numero di registrazione di cui all'articolo 8.

Art. 16.

Oltre la denominazione del prodotto ed il nome o la ragione sociale, nonchè la sede della ditta produttrice o confezionatrice per i mangimi integrati immessi in commercio sono prescritte:

a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti;

b) l'indicazione qualitativa e quantitativa dei princìpi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato;

c) una breve istruzione sull'uso, con le indicazioni delle dosi di somministrazione. Per i nuclei dovranno essere indicate le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietato qualificare o comunque porre in vendita come mangimi integrati, mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari e che posseggano quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con gli integratori.

Art. 17.

È vietato vendere, detenere per vendere, mettere comunque in commercio o fornire ai propri dipendenti, per obbligo contrattuale, ad uso di alimentazione animale, prodotti:

a) che siano alterati, adulterati, sofisticati o, comunque, tali da risultare dannosi per il bestiame;

b) che contengano sostanze inerti aggiunte come lolla di riso, noccioli di olive macinati, vinaccioli e similari.

È comunque vietata la detenzione delle sostanze di cui alla lettera *b*) nei magazzini ed esercizi di vendita all'ingrosso e dettaglio nei quali viene effettuata la vendita di mangimi semplici e composti alla rinfusa o con frazionamento delle quantità contenute nei sacchi o imballaggi originari.

Art. 18.

Le dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge, debbono essere fornite per iscritto dal venditore all'acquirente o risultare nelle fatture.

Nelle polizze di carico, nelle lettere di vettura ed in ogni altro documento destinato a comprovare la vendita o la messa in commercio dei mangimi, deve risultare la esatta identificazione di essi.

Quando le merci siano poste in vendita in imballaggi (sacchi, casse, barattoli e simili), le dichiarazioni o indicazioni di cui sopra devono essere apposte sugli imballaggi stessi, oppure su cartellini assicurati agli imballaggi da sigilli, in modo chiaro leggibile ed indelebile. Gli imballaggi devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia

reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice.

I mangimi composti, i mangimi integrati e gli integratori devono essere sempre posti in commercio in imballaggi.

Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di capacità non superiore ai cento chili, di ciascun tipo di mangime composto e di mangime integrato.

Nel caso di cui al comma precedente e qualora i mangimi semplici siano venduti alla rinfusa, nel locale di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

Devono considerarsi posti in commercio tutti i mangimi e gli integratori che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

Art. 19.

La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per l'allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, è regolata dalla presente legge.

L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, è subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanità, che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorità sanitaria del paese d'origine della merce.

CAPO IV.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 20.

Chiunque produce per farne commercio mangimi semplici d'origine animale, mangimi composti, integratori per mangimi o mangimi integrati senza le autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, o pone in vendita integratori senza avere ottenuto la registrazione da parte del Ministero della sanità è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000, senza pregiudizio della pena pecuniaria di cui all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, per il mancato pagamento delle relative tasse di concessione governativa.

Art. 21.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge senza le dichiarazioni e le indicazioni prescritte, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 22.

Chiunque vende prodotti disciplinati dalla presente legge, non rispondenti alle prescrizioni stabilite o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni, denominazioni o con dichiarazioni, indicazioni, denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie o natura della merce, è punito salvo che il fatto costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire 250.000 a un milione.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti disciplinati dalla presente legge che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire un milione.

Art. 23.

In caso di grave infrazione alle norme di cui alla presente legge, o in caso di recidiva, è in facoltà dell'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, di ordinare la sospensione

dell'attività, e di proporre la revoca della autorizzazione.

L'autorità giudiziaria si pronuncerà definitivamente sulla durata di tale sospensione, e sulla revoca.

In ogni caso la sentenza di condanna ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 23 della presente legge, dovrà essere pubblicata a spese del condannato a norma del Codice penale.

Art. 24.

Sui valori dei contenuti analitici da dichiararsi ai sensi della presente legge sono ammesse le seguenti tolleranze:

acqua: 10 per cento in più del valore dichiarato. In ogni caso, il contenuto massimo di acqua nel mangime non deve superare il 13 per cento;

protidi: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati. Per i prodotti che contengano più del 35 per cento di protidi la tolleranza in meno è ridotta al 5 per cento;

ceneri: 10 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

lipidi: 20 per cento in più e 20 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati fino ad un contenuto del 5 per cento; 20 per cento in più e 10 per cento in meno oltre il 5 per cento di contenuto;

fibra grezza: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

silice: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

cloruro di sodio: 10 per cento in più rispetto ai valori dichiarati;

zuccheri: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

vitamine: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

antibiotici: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

macroelementi minerali: 20 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati;

microelementi minerali: 10 per cento in più e 10 per cento in meno rispetto ai valori dichiarati.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto di acqua, fibra grezza, silice, cloruro di sodio inferiore al titolo dichiarato.

Eventuali differenze concernenti il tenore di estrattivi inazotati non costituiscono infrazione alle norme fissate dalla presente legge.

Art. 25.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonchè ai Ministeri delle finanze, dell'industria e commercio e della sanità secondo le rispettive competenze.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si osservano in quanto applicabili le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 26.

Sono abrogati gli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè gli articoli 41 e 42 del regolamento di attuazione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 27.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono già fabbricanti di mangimi semplici di origine animale, di man-

gimi composti o di integratori o di mangimi integrati, possono continuare la loro attività in attesa del rilascio delle prescritte autorizzazioni, purchè presentino apposita domanda entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Ai fabbricanti di cui al comma precedente è concesso un termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda, prevista dal presente articolo, per adeguare i propri stabilimenti ed attrezzature alle norme della presente legge.

Art. 28.

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari